



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' DICHIARAZIONE IVA 2018 PER SOGEI SPA



INDICE

1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
3	DURATA DELL'IMPEGNO E CORRISPETTIVO	5
4	MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	5
4.1	Responsabile del servizio e modalità di comunicazione	5
4.2	Luogo di svolgimento	6
4.3	riservatezza.....	6
5	REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI.....	6
5.1	inserimento e sostituzione delle risorse professionali.....	6
6	PENALI	8
7	FATTURAZIONE	9



1 PREMESSA

Dalla dichiarazione IVA 2018 (anno d'imposta 2017) di Sogei presentata il 30/04/2018 emerge un credito di imposta. Le possibilità di utilizzo di tale credito sono:

- compensazione verticale o interna IVA su IVA, che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
- compensazione orizzontale di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti relativi ad imposte differenti ed anche nei confronti di diversi enti impositori;
- richiesta di rimborso ex art 30 DPR n. 633/1972.

Il rimborso del credito IVA è la possibilità tecnica individuata.

Il rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR n. 633/1972, avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in alternativa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) e allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di determinati requisiti. Sogei ha optato per l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito.

Il visto di conformità, meglio conosciuto anche come "visto leggero", è stato introdotto dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'Amministrazione finanziaria, nello specifico ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti a ciò abilitati, iscritti in un apposito elenco.

Il presente capitolato ha la finalità di descrivere le caratteristiche del servizio di visto di conformità IVA.

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura ed il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria della Fornitura e del Servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovranno conformarsi la fornitura ed il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovranno conformare la fornitura ed il servizio;
- Fornitura e Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;



- Società: la società aggiudicataria della fornitura e del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali



2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione da parte del professionista dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del Decreto n. 164/1999. In particolare l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA di Sogei da cui risulta tale credito implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni di legge.

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

3 DURATA DELL'IMPEGNO E CORRISPETTIVO

Il servizio avrà durata 3 mesi dalla data di stipula del contratto di incarico.

Il corrispettivo massimo previsto sarà pari allo 0,5 % dell'ammontare del credito IVA

4 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'avvio operativo dell'attività è previsto un meeting di inizio attività con il professionista, a cui sono chiamati a partecipare i referenti Sogei.

4.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste. Dovrà inoltre essere assicurata la reperibilità del Professionista almeno nel periodo compreso tra il lunedì e il venerdì, tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

Il Responsabile del servizio dovrà curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.



4.2 LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le attività verranno svolte prevalentemente presso i locali di Sogei. Gli eventuali costi di trasferimento e soggiorno sono a carico del professionista e devono intendersi compresi negli importi contrattuali che saranno riconosciuti da Sogei.

4.3 RISERVATEZZA

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'aggiudicatario siano improntate a una assoluta attenzione e riservatezza. E' inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di utilizzare il presente affidamento quale riferimento per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione da parte di Sogei.

In considerazione della delicatezza degli argomenti trattati Sogei predisporrà appositi accordi di riservatezza che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dal personale della Società coinvolto nel servizio.

5 REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Secondo quanto previsto dal D.lgs 9 luglio 1997, n° 241 sono legittimati ad apporre il visto di conformità:

- a. i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b. i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- c. i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I professionisti di cui sopra per apporre il visto di conformità devono essere in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed essere iscritti in apposito elenco tenuto presso l'Agenzia stessa.

5.1 INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

La Sogei si riserva la facoltà di verificare i curriculum dei singoli Professionisti successivamente alla stipula del contratto attraverso un colloquio, per esaminare sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste e, nel caso si ritengano non adeguati ai profili professionali indicati, la Sogei potrà chiederne la sostituzione.

La Società, si impegna a sostituire il Professionista, entro 5 giorni dalla richiesta di sostituzione avanzata dalla Sogei, con altro Professionista avente i medesimi requisiti indicati al successivo paragrafo.



Il Professionista assegnato dalla Società non può essere sostituito dalla Società durante l'esecuzione dell'incarico; qualora intervenissero eventi non dipendenti dalla Società (per esempio dimissioni o indisponibilità) che costringessero alla sostituzione del Professionista, la Società dovrà proporre un nuovo professionista da sottoporre alla approvazione di Sogei e farsi carico del periodo di affiancamento / istruzione necessario per rendere il nuovo Professionista autonomo e produttivo.

Successivamente all'accettazione del professionista da parte della Sogei, la Società dovrà fornire evidenza alla Sogei stessa del rapporto di lavoro tra il professionista e la Società.

Qualora il nuovo Professionista fosse inadeguato allo svolgimento dell'incarico e si dovesse ricorrere a un'ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali del caso, secondo le modalità previste dallo schema di contratto.

Vincoli temporali relativi all'inserimento e sostituzione delle risorse professionali

ADEMPIMENTO	EVENTO	GIORNI	NOTE
Consegna nuovo CV in caso di non accettazione o di richiesta sostituzione risorsa	Dalla comunicazione di non accettazione/ dalla richiesta di sostituzione	3 giorni solari	
Consegna nuovo CV in caso di sostituzione risorsa richiesta dal Fornitore	Prima dell'effettiva sostituzione	almeno 3 giorni solari*	Il CV deve essere allegato alla comunicazione di richiesta sostituzione.
Disponibilità della risorsa per un colloquio	a richiesta	3 giorni solari	Colloquio presso la sede SOGEI
Inserimento della risorsa dalla data di accettazione del CV	Dall'accettazione della risorsa	1 giorno lavorativo	



6 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste nel contratto, nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo per la comunicazione del responsabile del servizio di cui al paragrafo 4.1, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo maturato.
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai vincoli temporali relativi all'inserimento e sostituzione delle risorse professionali di cui al paragrafo 5.1 del capitolato tecnico Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.



7 FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore potrà emettere fattura unica successivamente al termine delle attività consistenti nell'emissione del visto. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.